

Tra

RE:Lab S.r.l. (nel seguito "RE:Lab"), con sede in Via Tamburini 5, 42122 Reggio Emilia (RE), C.F. / P. IVA 02131390359, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, l'ing. Fabio Pagliai;

E

_____ con sede in _____, _____
C.F./P.IVA _____, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il
sig. _____;

(nel seguito RE:Lab e _____ sono definite individualmente come la "Parte" e
congiuntamente le 'Parti')

Premesso che

- RE:Lab:
 - a) progetta e sviluppa in proprio o per conto terzi prodotti e servizi per sistemi di interazione uomo-macchina, software e hardware per vari settori industriali (automotive, automotive off-highway, manifatturiero, biomedicale, elettrodomestici);
 - b) conduce attività di ricerca e innovazione nell'ambito della mecatronica ed è interessata a sviluppare le proprie competenze tramite progetti che favoriscano il collegamento fra temi di ricerca e le loro significative applicazioni industriali;
 - c) dispone di risorse umane e strumentali per l'esecuzione della ricerca come meglio dettagliata nel successivo articolo 1 del presente contratto;

- _____:
 - a) è interessata a promuovere la ricerca e lo sviluppo dei propri prodotti e servizi attraverso collaborazioni organiche con aziende e centri di ricerca;
 - b)

Ciò premesso tra le Parti sottoscrittenti si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO

_____ affida a RE:Lab, che accetta, l'incarico di svolgere un'attività finalizzata a _____

2. DURATA

Il presente contratto entrerà in vigore a partire da __/__/____ e terminerà il __/__/____

Il presente contratto potrà essere rinnovato tramite accordo scritto tra le parti.

Qualora a giudizio comune di RE:Lab ed _____ non dovessero sussistere i presupposti per continuare la collaborazione, il rapporto può essere interrotto anticipatamente. In tal caso _____ corrisponderà al RE:Lab l'importo corrispondente al lavoro svolto.

3. RELAZIONI PERIODICHE

RE:Lab si impegna a fornire relazioni periodiche indicanti le attività poste in essere in esecuzione dell'attività oggetto della presente contratto con particolare indicazione dei risultati che sono stati eventualmente conseguiti, ed a conservarne copia secondo le modalità stabilite .

4. REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA

Nel caso in cui alcune attività debbano essere realizzate presso la sede della committenza, Re:Lab si impegna al rispetto degli obblighi e delle regole ai quali questa è soggetta, ed in particolare agli aspetti relativi alla sicurezza nei luogo di lavoro.

Nel caso in cui alcune attività debbano essere realizzate mediante l'utilizzo di un soggetto esterno o subappaltate, Re:Lab né farà esplicita menzione e né sceglierà uno che risponda alle esigenze del committente.

Nel caso in cui alcune attività debbano essere realizzate da parte di personale del committente su attrezzature di Re:Lab , dovranno essere stabilite le modalità di utilizzo ed eventuali assicurazioni necessarie per la copertura dei rischi sia per l'azienda che per la committenza.

5. CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1) _____ si impegna a corrispondere a RE:Lab la somma di € _____ oltre IVA di legge.

Tale somma verrà corrisposta in n. 03 rate da pagarsi rispettivamente :

1. _____ oltre IVA di legge a 60 giorni data fattura da emettere al momento della sottoscrizione del presente contratto;

2. _____ oltre IVA di legge a 60 giorni data fattura da emettere il __/__/__;
3. _____ oltre IVA di legge a 60 giorni data fattura da emettere il __/__/__.

In aggiunta agli importi di cui sopra, _____ si impegna altresì a rimborsare a RE:Lab le spese di trasferta dalla medesima sostenute e regolarmente documentate, in relazione ad attività previste nel presente accordo.

6. PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le parti convengono che la proprietà di qualunque risultato, inventivo, brevettabile o meno, derivante direttamente dall'attività specificatamente dedotta nel presente contratto spetterà in via esclusiva a

_____.

7. RISERVATEZZA

Tutti i dati e le informazioni tecniche e/o commerciali relative alle parti o da esse provenienti di cui una delle parti e per essa i suoi legali rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori, verrà a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente contratto, devono essere considerati riservati con l'esclusione dei fatti e le informazioni che :

- a. siano già note al destinatario, con data certa, prima dell'obbligo di riservatezza;
- b. siano già di pubblico dominio;
- c. siano state sviluppate dal destinatario indipendentemente.

Pertanto ne le parti, né i propri legali rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori, in ragione del presente contratto, potranno comunicare a terzi e/o rendere pubblici detti dati e/o informazioni, sui quali le parti, i propri legali rappresentanti, i propri i Collaboratori sono tenuti al segreto e alla riservatezza per l'intera durata del contratto e anche dopo la sua scadenza.

A tal fine le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la parti avranno facoltà di dichiarare risolto il presente contratto per fatto e colpa dell'altra Parte.

8. SCIoglimento DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., le parti hanno diritto di risolvere il presente contratto, per inadempimento dell'altra parte, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

- violazione di anche una sola delle disposizioni di cui agli artt. 4 (*Corrispettivo*) e 6 (*Riservatezza*) del presente contratto;
- sia intervenuta la domanda di ammissione o l'assoggettamento di una delle parti ad una procedura concorsuale o, in ogni caso, la grave compromissione o diminuzione della solvibilità delle parti;
- se una delle Parti fa domanda o acconsente, o presta acquiescenza per la nomina di un curatore o liquidatore della stessa o delle sue proprietà, ovvero ammette per iscritto la propria impossibilità di

pagare i propri debiti che maturano, ovvero effettua cessioni generali a beneficio dei creditori o è dichiarata fallita o insolvente da qualsiasi Tribunale competente, ovvero presenta domanda di fallimento o una richiesta diretta alla riorganizzazione, composizione, ridefinizione, sistemazione o simili con i propri creditori;

- sia intervenuta per una delle due parti sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari.

Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del presente contratto si verificherà di diritto mediante dichiarazione unilaterale di una delle due parti a mezzo di lettera raccomandata A/R che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

9. FORZA MAGGIORE

Nessuna delle due parti sarà responsabile del ritardato o mancato adempimento totale o parziale degli impegni contrattuali quando tale ritardato o mancato adempimento sia dovuto a qualsiasi evento non imputabile ed al di fuori del suo ragionevole controllo, inclusi, per esempio, calamità naturali, rivolte, insurrezioni, atti dell'autorità pubblica, incendi, terremoti e inondazioni.

10. MODIFICHE AL CONTRATTO

Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente contratto è stato oggetto di discussione e negoziazione tra loro; esso sostituisce ogni e qualsiasi precedente accordo, verbale o scritto, sul medesimo oggetto ivi inclusi gli accordi di riservatezza in essere tra le Parti.

Qualsiasi modifica e/o addizione al presente contratto dovrà avvenire in forma scritta ed essere sottoscritta dalle Parti.

11. LEGGE APPLICABILE, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'estensione e la validità dei diritti di proprietà intellettuale sono regolate dalla legge dello stato del quale la protezione è conseguita.

Le parti si danno reciprocamente atto e confermano che la presente scrittura è stata liberamente e direttamente negoziata dalle parti stesse e che le singole pattuizioni sono state da loro attentamente esaminate ; non si rende pertanto applicabile il disposto di cui agli art. 1341 e 1342 del codice civile.

Per tutte le controversie inerenti o relative all'interpretazione, all'esistenza, alla validità, all'efficacia e alla esecuzione del Contratto sarà competente a giudicare l'Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia con l'esclusione di ogni foro alternativo e/o concorrente.

Reggio Emilia, lì _____

RE:LAB S.R.L.

(Fabio Pagliai)

(_____)